

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 gennaio 2016, n. 012/Pres.

Regolamento recante la disciplina della gestione economale della spesa di cui all'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, da parte delle Direzioni centrali e dei Servizi dell'Amministrazione regionale.

Modifiche approvate da:

DPR. 6/5/2021, n. 071/Pres. (B.U.R. 12/5/2021, S.O. n. 14).

- Art. 1 Finalità e principi
- Art. 2 Caratteristiche della gestione economale della spesa
- Art. 3 Nomina dell'economista
- Art. 4 Tipologia di spesa cui è riservata la gestione economale della spesa
- Art. 4 bis Costituzione e gestione del fondo economale
- Art. 5 Modalità di pagamento
- Art. 6 Adempimenti dell'economista nella gestione economale della spesa
- Art. 6 bis Norma transitoria
- Art. 7 Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità e principi)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure e i limiti per il ricorso alla gestione economale della spesa, in alternativa alla procedura ordinaria, nella conduzione dell'attività istituzionale da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

2. Il ricorso alla gestione economale della spesa è effettuata in ossequio alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) nonché dei principi contabili applicati, con particolare riferimento al "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" di cui all'Allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e al "Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria" di cui all'Allegato 4/3 al decreto legislativo medesimo¹.

Art. 2
(Caratteristiche della gestione economale della spesa)

1. Alla gestione economale della spesa si ricorre, nel rispetto delle soglie di spesa massime stabilite nel presente regolamento, per ragioni di immediatezza e urgenza, ovvero di economicità dell'azione amministrativa, al fine di garantire una maggiore speditezza nella realizzazione dei propri compiti istituzionali.

Art. 3
(Nomina dell'economista)

1. Alla gestione economale della spesa provvede l'economista.

2. L'economista è nominato con provvedimento del Dirigente ovvero del soggetto comunque individuato come Centro unico di responsabilità amministrativa, con specifica indicazione delle spese e dei corrispondenti capitoli del bilancio regionale a cui le stesse fanno carico².

¹ Parole aggiunte da art. 1, c. 1, DPRReg. 6/5/2021, n. 071/Pres. (B.U.R. 12/5/2021, S.O. n. 14).

² Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 6/5/2021, n. 071/Pres. (B.U.R. 12/5/2021, S.O. n. 14).

3. Il provvedimento di nomina è trasmesso alla Direzione competente in materia di finanze per l'aggiornamento dell'Anagrafe degli economi e la conseguente predisposizione << della delega ad operare sul conto corrente di cui al comma 2 dell'articolo 4 bis,³ nonché alla Corte dei Conti per quanto di competenza.

Art. 4

(Tipologie di spesa cui è riservata la gestione economale della spesa)

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, la gestione economale, in alternativa alla procedura ordinaria della spesa, trova applicazione per le seguenti tipologie di spesa:

- a) le spese di cui all'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) ovvero:
 - 1) spese per l'acquisto e la manutenzione di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per un importo complessivo non superiore a 2.000 euro al netto dell'IVA;
 - 2) spese per l'acquisto e la manutenzione di materiali e attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attività istituzionale, diverse da quelle di cui al comma 1, lett. a), n. 1), del presente articolo, per un importo complessivo non superiore a 2.000 euro al netto dell'IVA;
 - 3) spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni, iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale per un importo complessivo non superiore a 2.000 euro al netto dell'IVA;
 - 4) spese di rappresentanza per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro al netto dell'IVA;
 - 5) spese per la realizzazione e l'organizzazione delle attività a supporto del Comitato di direzione di cui all'articolo 32 bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali) per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro al netto dell'IVA;
- b) spese di cui all'articolo 8, comma 52 bis, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), necessarie a dare esecuzione alle procedure di affidamento di contratti pubblici quali, in particolare, la contribuzione all'Autorità nazionale anticorruzione in sede di affidamento di lavori, servizi e forniture dovuta all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente, di competenza esclusiva del Servizio centrale unica di committenza (C.U.C.) della Direzione centrale autonomie locali

³ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 6/5/2021, n. 071/Pres. (B.U.R. 12/5/2021, S.O. n. 14).

- e coordinamento delle riforme per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro al netto dell'IVA;
- c) gettoni di presenza, indennità e rimborso spese a componenti di organi collegiali;
 - d) spese di giustizia inerenti alle cause in carico all'Avvocatura della Regione;
 - e) spese per esecuzioni di lavori in amministrazione diretta, necessari all'espletamento dell'attività istituzionale, ivi compresi gli interventi posti in essere per la salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del patrimonio floro-faunistico della Regione FVG, sino un importo complessivo non superiore a 7.000 euro al netto dell'IVA;
 - f) spese per la piccola manutenzione del patrimonio immobiliare regionale, per un importo complessivo non superiore a:
 - 1) 2.000 euro al netto dell'IVA per l'acquisto di beni in pronta consegna atti a garantire la funzionalità degli immobili,
 - 2) 3.000 euro al netto dell'IVA per l'acquisto di servizi di manutenzione e riparazione atti a garantire la funzionalità degli immobili;
 - g) spese per interventi di manutenzione e riparazione urgenti degli automezzi in dotazione all'Amministrazione regionale per un importo complessivo non superiore a:
 - 1) 2.000 euro al netto dell'IVA per l'acquisto di beni in pronta consegna atti a garantire la funzionalità degli automezzi;
 - 2) 3.000 euro al netto dell'IVA per l'acquisto di servizi di manutenzione e riparazione atti a garantire la funzionalità degli automezzi;
 - h) spese per fornitura di utenze telefoniche, acqua, energia elettrica, gas e gasolio;
 - i) spese per valori bollati;
 - j) spese per carburante;
 - k) spese postali;
 - l) imposte, tasse e altri diritti erariali;
 - m) biglietti per mezzi di trasporto, pedaggi, accessi a zone a traffico limitato (ZTL) e parcheggi;
 - n) spese per quotidiani.

4bis.

(Costituzione e gestione del fondo economale)⁴

1. Per la gestione economale della spesa è istituito un fondo economale per ciascun economo.

2. Il fondo economale è reso disponibile in apposito conto corrente bancario acceso presso l'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria, intestato a "Fondo Economale – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" con indicazione dell'economato delegato ad operare sullo stesso.

⁴ Articolo aggiunto da art. 3, c. 1, DPReg. 6/5/2021, n. 071/Pres. (B.U.R. 12/5/2021, S.O. n. 14).

3. All'inizio di ciascun esercizio, con decreto del Ragioniere Generale è individuato, per ciascun fondo, sulla base delle esigenze di spesa rappresentate, l'ammontare massimo delle somme disponibili su ciascun conto corrente di cui al comma 2, nonché l'ammontare massimo delle somme che l'economista è autorizzato a detenere in contanti.

4. Ai fini di cui al comma 2, il Dirigente, ovvero il soggetto comunque individuato come Centro unico di responsabilità amministrativa, dispone a carico del pertinente capitolo di spesa delle partite di giro, l'impegno e la liquidazione dell'ammontare del fondo economale che viene messo a disposizione dell'economista sul conto corrente, dispone altresì contestualmente, sul relativo capitolo di entrata delle partite di giro, l'accertamento di entrata per pari importo nonché, sui pertinenti capitoli operativi del bilancio, la prenotazione di spesa per un importo corrispondente allo stanziamento.

5. In sede di approvazione della rendicontazione presentata dall'economista ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, il Dirigente, ovvero il soggetto comunque individuato come Centro unico di responsabilità amministrativa, dispone a carico delle prenotazioni assunte sui capitoli operativi, l'impegno di spesa per un importo corrispondente a quello pagato dall'economista a carico del fondo economale e regolarmente rendicontato nonché la liquidazione a favore dell'economista di pari importo, mediante accredito sul conto corrente di cui al comma 2.

6. Il fondo economale si estingue ogni anno per l'intero importo con riversamento al bilancio regionale delle disponibilità liquide giacenti sul corrispondente capitolo delle partite di giro - parte entrata - dell'esercizio di competenza, ove sono aperti gli accertamenti che corrispondono alle somme versate sul conto corrente di cui al comma 2.

Art. 5 (Modalità di pagamento)

1. Sulla base di idonea documentazione giustificativa, l'economista effettua il pagamento delle spese a carico del fondo economale con le seguenti modalità:

- a) in contanti, tramite buoni di pagamento datati e numerati progressivamente, nei limiti di importo consentiti dalla normativa di settore vigente in materia di transazioni in contanti;
- b) a mezzo bonifico bancario disposto a carico del conto corrente di cui al comma 2 dell'articolo 4 bis;
- c) mediante strumenti elettronici di pagamento.⁵

2. (ABROGATO).⁶

⁵ Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 6/5/2021, n. 071/Pres. (B.U.R. 12/5/2021, S.O. n. 14).

⁶ Comma abrogato da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 6/5/2021, n. 071/Pres. (B.U.R. 12/5/2021, S.O. n. 14).

3. Conformemente a quanto richiamato nel paragrafo 6.4 dell'Allegato n. 4/2 al Decreto legislativo n. 118 del 2011, recante il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, qualora l'economista ricorra al prelievo a mezzo buoni per effettuare il pagamento in contanti, è tenuto, come gli altri agenti contabili, alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti, e come tale soggiace all'obbligo della resa del conto giudiziale alla Corte dei Conti medesima.

Art. 6

(Adempimenti dell'economista nella gestione economica della spesa)

1. L'economista presenta con cadenza trimestrale o anticipatamente in caso di insufficiente disponibilità del fondo economico, al Dirigente, ovvero al soggetto comunque individuato come Centro unico di responsabilità amministrativa, un elenco delle spese sostenute, corredato dalle relative annotazioni contabili e da idonea documentazione a supporto, al fine di consentire, ai sensi di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 4 bis, la regolarizzazione delle scritture contabili di spesa nel bilancio regionale e il reintegro del fondo economico, nel rispetto del limite di cui al comma 3 dell'articolo 4 bis.⁷

2. Il mancato adempimento nei termini degli obblighi posti in capo all'economista, di cui al comma 1 del presente articolo, pregiudica la corretta e tempestiva contabilizzazione in bilancio⁸ delle spese effettuate dall'economista da parte del Dirigente o comunque del soggetto individuato come Centro unico di responsabilità amministrativa.

3. (ABROGATO).⁹

Art. 6 bis

(Norma transitoria)¹⁰

1. Nelle more della conclusione delle procedure bancarie finalizzate all'apertura dei conti correnti di cui al comma 2 dell'articolo 4 bis, il Dirigente, ovvero il soggetto comunque individuato come Centro unico di responsabilità amministrativa, è autorizzato a rendere disponibili i fondi economici mediante mandato di pagamento per cassa a favore dell'economista.

Art. 7

⁷ Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 6/5/2021, n. 071/Pres. (B.U.R. 12/5/2021, S.O. n. 14).

⁸ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 6/5/2021, n. 071/Pres. (B.U.R. 12/5/2021, S.O. n. 14).

⁹ Comma abrogato da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 6/5/2021, n. 071/Pres. (B.U.R. 12/5/2021, S.O. n. 14).

¹⁰ Articolo aggiunto da art. 6, c. 1, DPRReg. 6/5/2021, n. 071/Pres. (B.U.R. 12/5/2021, S.O. n. 14).

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.